

Aggiornamento Statuto delle Studentesse e degli Studenti DPR 134/2025

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti Il DPR n. 134/2025 modifica il DPR n. 249/1998, introducendo una visione più articolata delle conseguenze a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

Le sanzioni, infatti, vengono sempre trasformate in occasioni formative, superando la logica puramente sanzionatoria

Nello Statuto attuale è espressamente previsto che le infrazioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento; al contempo, è chiarito che nessuna infrazione disciplinare a esso connessa può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

La novità più rilevante, però, riguarda l'allontanamento dello studente dalle lezioni che – fino a 15 giorni – non avviene più dall'intera comunità scolastica ma esclusivamente dalle attività didattiche, con modalità differenziate in base alla durata della sanzione.

Per l'allontanamento fino a due giorni, il consiglio di classe delibera attività di approfondimento da svolgersi presso l'istituzione scolastica, finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze.

Quando l'allontanamento si estende da tre a quindici giorni, lo studente è coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica (enti del Terzo settore, associazioni di volontariato od organizzazioni che operano nel sociale). Qualora non fossero disponibili strutture esterne idonee, le attività devono svolgersi a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe può inoltre deliberare la prosecuzione delle attività educative anche dopo il rientro dello studente, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario corrispondente ai giorni di allontanamento.

Per l'allontanamento superiore a quindici giorni, mantiene validità l'approccio del percorso di recupero educativo in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria, con l'obiettivo dell'inclusione e del reintegro nella comunità scolastica.

Resta invariata la previsione che lo studente viene escluso dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato soltanto nei casi in cui non siano possibili interventi di reinserimento nella comunità durante l'anno scolastico e a fronte di recidive di atti o comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica. alla classe successiva. L'attribuzione del voto di comportamento insufficiente può avvenire solo in presenza di sanzioni disciplinari erogate per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, comportamenti che arrechino pericolo per l'incolumità altrui, mancanze disciplinari gravi o reiterate, atti violenti verso il personale scolastico e gli studenti. La norma stabilisce, inoltre, che il consiglio di classe, nel determinare il voto di comportamento nello scrutinio finale, consideri l'intero anno scolastico tenendo conto in particolar modo della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione.